

n. 15/2025 Ruolo Procedure Concorsuali (esdebitazione incapiente)



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Seconda Civile – Crisi d’Impresa

Il giudice designato, dott. Luca Giani,
ha pronunciato il seguente

DECRETO
DI ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE
EX ART 283 CCII

nel procedimento n. 15/2025 Ruolo Procedure Concorsuali CCII
promosso

da

ANNA GALLO (C.F. GLLNNA67P54A463U)

RICORRENTE

assistito da OCC-Gestore della crisi: O.C.C. A.I.P.S. – OCC MILANO Segretariato sociale
dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA PREVENZIONE SOVRAINDEBITAMENTO – ETS -
dott.ssa Vittoria Romaniello,

Premesso che

con ricorso del 25.07.2025 ANNA GALLO, nata a Ascoli Satriano (FG) il 14.09.1967 e **residente in Milano** (MI), Via Feraboli Achille n. 52, ha chiesto la concessione del beneficio della ex art. 283 CCII, esponendo che:

- in data 07.08.2024 la dott.ssa Vittoria Romaniello è stata nominata dall’OCC quale professionista incaricata per valutare la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla procedura in esame;
- in data 25.07.2025 la debitrice ha presentato domanda di apertura della procedura di esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII (iscritta a ruolo in data 31.07.2025), corredata dalla relazione particolareggiata ex art. 283, co. 4 CCII del Gestore;
- in data 22.09.2025 il giudice ha assegnato termine a parte ricorrente e OCC per integrare il ricorso;
- in data 15.10.2025 venivano depositate le integrazioni richieste.

osserva

lo scrivente con riferimento alla documentazione dimessa che sono stati forniti l’elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute, l’elenco delle azioni giudiziali esperite da terzi, l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l’indicazione degli stipendi e di tutte le altre entrate; unitamente alla relazione particolareggiata e alla sua integrazione da parte dell’organismo di composizione della crisi avente ad oggetto l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata nell’assumere obbligazioni, l’esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori nonché la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Il corredo informativo offerto risulta completo: quanto alle cause dell’indebitamento, emerge dagli atti che le difficoltà economiche della ricorrente derivano principalmente dalle fideiussioni prestate in favore della Modena s.r.l., società amministrata dall’istante e dall’ex marito, ora fallita e dal residuo del mutuo della casa coniugale venduta a seguito di procedura esecutiva immobiliare.

Attualmente la ricorrente lavora a tempo indeterminato come impiegata, percependo reddito mensile netto (reddito da lavoro dipendente + reddito da pensione di reversibilità) su base 12 pari ad euro 2.201,49 oltre busta paga tredicesima mensilità pari ad euro 1.605,00 netti e busta paga quattordicesima mensilità pari ad euro 1.605,00 netti.

I dati aggiornati in ordine alla capacità reddituale sono stati forniti nella nota autorizzata del 15.10.2025, nella quale il Gestore ha specificato che *“In merito al reddito netto mensile si precisa che, a decorrere dal 2026, la sig.ra Gallo avrà delle trattenute irpef superiori per il cumulo dei c.u.d. (reddito da lavoro dipendente e reddito da pensione di reversibilità) che comparta il passaggio da uno scaglione con tassazione al 23% allo scaglione con tassazione al 35%”*.

Con riferimento al passivo, si deve constatare che l'esposizione debitoria è relativa a debiti per complessivi euro 563.880,58 di cui euro 268.970,28 per garanzie prestate per la società Modena Srl. L'esposizione debitoria è altresì originata dal residuo del mutuo ipotecario, per la parte non soddisfatta in sede di esecuzione immobiliare, per euro 262.460,44 di cui € 125.048,01 per capitale residuo ed € 137.412,43 per interessi moratori.

L'attuale nucleo familiare risulta composto dalla ricorrente, da una figlia maggiorenne, studentessa universitaria, e da un figlio maggiorenne, entrambi privi di occupazione lavorativa e, quindi, totalmente a carico della ricorrente, conviventi presso appartamento locato alla ricorrente, ove risiede.

Le spese di mantenimento sostenute dalla ricorrente, per sé e per i figli, ammontano a complessivi euro 2.617,00 mensili e rappresentano costi essenziali e non comprimibili, strettamente connessi al soddisfacimento dei bisogni primari del nucleo familiare, la cui congruità è stata verificata dall'OCC e qui viene confermata.

Deve ritenersi altresì assolto l'onere probatorio quanto al requisito di cui all'art. 283 co. 2 CCII, essendo *ut supra* la ricorrente percettrice di reddito ma non essendovi utilità che possano essere offerte ai creditori.

Si consideri, infatti, che nel caso in esame le “entrate” vengono integralmente assorbite dalle “uscite”.

Ne discende che non vi è alcuna utilità distribuibile ai creditori e non sussistono i presupposti per l'accesso alla liquidazione controllata, fermi i doveri di vigilanza in capo al Gestore-OCC ex art. 283 co. 9 CCII, nonché verificando quanto alla rinuncia all'eredità del coniuge l'avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate dell'atto già sottoscritto (Cfr. quanto riferito dal Gestore nella nota integrativa del 15.10.2025).

Da ultimo, si reputa sussistere il requisito della “meritevolezza” della debitrice, dovendosi escludere la sussistenza di mala fede e colpa grave, avendo la debitrice contratto le obbligazioni nel dover far fronte alle difficoltà derivante dalle esigenze di vita del nucleo familiare e per le garanzie prestate per l'attività di impresa, in forma di società di capitali, poi fallita.

L'assenza di condotte elusive o fraudolente, unitamente alla documentata impossibilità di adempiere agli obblighi contratti, conferma la buona fede e giustifica l'accesso alla procedura di esdebitazione ex art 283 CCII e che parte debitrice non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

Visto l'art. **283 CCII**,

PQM

DICHIARA inesigibili nei confronti della debitrice incapiente **ANNA GALLO** (C.F. GLLNNA67P54A463U) residente in Milano (MI), Via Feraboli Achille n. 52 i debiti maturati in epoca precedente alla presentazione del ricorso, come da passività esposte dal Gestore nel ricorso;

ORDINA al debitore, a pena di revoca del beneficio, per le tre annualità successive al presente decreto, di redigere entro le seguenti scadenze 30.10.2026, 30.10.2027, 30.10.2028 le dichiarazioni

scritte relative alle utilità rilevanti sopravvenute dalla emissione del decreto o dall'ultima dichiarazione e di trasmetterle all'OCC, il quale dovrà ogni anni accompagnare la relazione con la descrizione delle verifiche compiute per accertare la sussistenza o meno di sopravvenienze ulteriori rispetto a quanto indicato al comma 2 dell'art. 283 CCII che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori;

DISPONE la pubblicazione a cura della Cancelleria, come da vigente Protocollo in materia, del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto delle previsioni in materia di tutela del diritto alla riservatezza;

DISPONE a carico dell'OCC di comunicare entro il 10.11.2025 ai creditori il presente provvedimento ex art. 283 comma 8 CCII.

Si comunichi:

- al debitore ricorrente;
- all'OCC-Gestore.

Milano, 27.10.2025

Il Giudice
dott. Luca Giani